

STATUTO



Allegato “B”

STATUTO

“ANTHEA FORMAZIONE APS”

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato:

“ANTHEA FORMAZIONE APS”

Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione - costituita il 05/07/2023 - ha sede legale in Creazzo (VI) – 36051, Piazza del Comune n. 14 interno 6. Può operare anche in sedi secondarie.

Non comporta modifica statutaria il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dall'Organo di Amministrazione, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il trasferimento della sede legale in altro Comune dovrà invece essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello statuto.

ART. 2

(Statuto)

L'Associazione di Promozione Sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Lo scopo dell'Associazione è quello di promuovere, organizzare e svolgere attività di educazione, istruzione e formazione di vario livello e grado, così da favorire la formazione scolastica e culturale per tutti i cittadini. Propone tali iniziative senza vincoli o condizionamenti limitativi di carattere ideologico, culturale e geografico – territoriale.

In particolare, si propone scopi formativi, scientifici, culturali, aggregativi e del tempo libero al fine di innalzare la qualità della vita.

Le attività (così come individuate nell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017) che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- *d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
- *g) formazione universitaria e post-universitaria;*
- *i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- *l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.*

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'Associazione si propone di svolgere le attività aventi ad oggetto:

- servizi didattici, culturali e ricreativi nonché corsi di insegnamento scolastico per il recupero e la preparazione agli esami universitari, la fornitura di tutti i servizi correlati compreso il materiale didattico;
- corsi di lingue straniere ed italiano per cittadini stranieri;
- servizi di orientamento, formazione superiore, formazione professionale, formazione continua, alta formazione, obbligo formativo, compresi quelli legati a progetti finanziati da Enti pubblici, privati, nazionali ed internazionali;
- preparazione per corsi abilitanti alla professione di commercialista, consulente del lavoro, avvocato, estetista e/o professioni che necessitano l'iscrizione all'albo/ordine di riferimento;
- corsi di aggiornamento in ambito commerciale, legale, amministrativo;
- servizi per progetti di counseling, metodo di studio, mental coach, mindfulness, accompagnamento terapeutico, logopedia e sostegno genitoriale, sostegno a soggetti certificati;

- servizi per patentino ECDL, certificazioni in lingua, stage, tutoraggio, anticipazioni scolastiche, centri estivi/invernali;
- attività ludico/ricreativa negli asili nido e nelle scuole per l'infanzia;
- attività di animazione, accompagnamento, assistenza per ragazzi, anziani e diversamente abili;
- attività di insegnamento in scuole di ogni ordine e grado;
- servizi di accompagnamento scuolabus – piedibus
- servizi domiciliari di formazione, assistenza, sostegno ed istruzione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso scuole o altre strutture di accoglienza;
- attività culturali, ambientali e del tempo libero, anche in esterno (visite guidate, escursioni naturalistiche, passeggiate culturali, lezioni itineranti, etc.);
- promuovere, organizzare e gestire, in proprio o con la collaborazione di terzi, manifestazioni pubbliche quali eventi artistici, spettacoli, conferenze, tavole rotonde, seminari, giornate di studio, dibattiti, convegni, visite a musei e mostre, nonché attività culturali di vario genere;
- gestione e produzione di stampati, anche periodici, audiovisivi, filmati ed altro materiale attinente allo scopo associativo;
- promuovere attività ed iniziative finalizzate a favorire l'inclusione sociale di categorie cosiddette deboli e/o disagiate.

L'Associazione può esercitare, altresì, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione di promozione sociale opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6

(Ammissione)

Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'Associazione altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. In tal caso l'Ente associato avrà diritto ad un voto nella persona del proprio legale rappresentante pro-tempore.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli Organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati, aggiornato al momento della convocazione e purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
- essere eletti alle cariche sociali (elettorato passivo) se iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento ed i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli

associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. In caso di mancato pagamento della quota associativa annuale il socio decade automaticamente dall'Associazione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato, che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10

(Gli Organi sociali)

Sono Organi dell'Associazione:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di Controllo (la cui nomina è subordinata al verificarsi delle condizioni di legge);
- Organo di Revisione (la cui nomina è subordinata al verificarsi delle condizioni di legge).

ART. 11

(L'Assemblea)

L'Assemblea è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'Organo sovrano. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Gli associati minorenni hanno diritto di voto attivo, che dovrà essere attribuito agli esercenti la potestà genitoriale sugli stessi; gli associati di minore età non sono ammessi a partecipare all'amministrazione dell'ente e alla titolarità delle cariche sociali (elettorato passivo), in quanto privi della capacità di agire.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o PEC spedita/divulgata al recapito risultante

dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede legale dell'Associazione e/o nelle eventuali sedi operative diverse da quella sociale.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'Organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone (inclusi quelli per l'elezione delle cariche sociali).

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per deliberare sulla modifica dello Statuto, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, nonché sulle materie attinenti all'attività associativa aventi carattere straordinario sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli Organi sociali;
- nomina e revoca il Presidente dell'Associazione;
- nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera in ordine agli atti e contratti relativi a immobili e/o diritti reali immobiliari;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- approva l'eventuale regolamento attuativo dello statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti e rappresentati per delega, sia in prima che in seconda convocazione.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza in proprio o per delega di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e rappresentati; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e rappresentati.

Per lo scioglimento dell'Associazione, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati in proprio o rappresentati per delega. Tale quorum deliberativo si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

ART. 15

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari variabile di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 11 (undici). Essi sono eletti tra le persone fisiche associate e fra i rappresentanti legali (o loro delegati) degli enti giuridici aderenti. Il numero dei componenti verrà di volta in volta stabilito dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio direttivo, una volta eletto, nomina al suo interno il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere; queste due ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.

Dura in carica per n. 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Qualora le funzioni di Segretario e Tesoriere siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice Presidente.

Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse

modalità dal Tesoriere o dal Vice Presidente.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli Organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, segue la raccolta delle domande di iscrizione/adesione degli associati e attende alla corrispondenza.

Al Tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, ad incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili; provvede al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predispone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.

Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti; può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso si verifichi un caso di parità dei voti che possa provocare una situazione di stallo potenzialmente dannosa per l'Associazione, prevale il voto del Presidente.

Nel caso di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di uno o più componenti, il Consiglio Direttivo provvede tempestivamente a sostituirli attingendo alla lista *"dei primi non eletti"* nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

In caso di mancata conferma, oppure di assenza *"dei primi non eletti"*, l'Assemblea, appositamente convocata d'urgenza dal Presidente, provvederà a eleggere i sostituti, che rimarranno in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo vigente.

Qualora venisse meno la maggioranza degli amministratori, l'intero Organo di Amministrazione si intenderà decaduto e si procederà a nuove elezioni.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione,
- determina l'importo della quota associativa annuale,
- attua le deliberazioni dell'Assemblea,
- delibera la convocazione dell'Assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto alle attività di interesse generale,
- nomina il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere dell'Associazione (con la possibilità, per queste due ultime cariche, di essere ricoperte anche dalla stessa persona),
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione

economica dell'esercizio,

- redige gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza e ogni altro registro o libro di scritture contabile che si rendessero opportuni e conserva ogni documento utile,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati,
- delibera in merito alle convenzioni con altri enti o soggetti,
- predispone i progetti, le relazioni, gli atti e i documenti che siano richiesti dai rapporti con gli enti e le istituzioni pubbliche,
- conferisce e revoca procure,
- decide in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni,
- ratifica o respinge, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 16

(Il Presidente)

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali Organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

In caso di necessità e urgenza, il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni.

Causa assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito in ogni sua attribuzione dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

ART. 17

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19

(Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, e degli altri Organi sociali, tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono;
- d) il Registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di motivata richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- proventi da attività di interesse generale e da attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21

(I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

ART. 24

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 26

(Personale retribuito)

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Responsabilità dell'Associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 29

(Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e, in quanto compatibili, alle norme del Codice civile e alle relative disposizioni di attuazione.

Creazzo (VI), 30 marzo 2026

Letto, confermato e sottoscritto

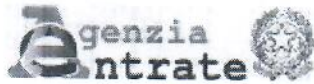
Il Segretario BIOLO ENRICO

Il Presidente BIOLO ELIDE

Enrico Biolo

Elide Biolo





DIREZIONE PROVINCIALE DI: VICENZA

UFFICIO TERRITORIALE DI: VICENZA

Registrazione di Atto Privato

Il 31/03/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio T6N , serie 3 , numero 365

data di stipula: 30/03/2026

ident.vo telematico: T6N26L000365000RI per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: BLILDE73L45L840Y

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

95152860243				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24



[Handwritten signature]
Cinzia Akani
su delega del Direttore Provinciale